

COMUNE DI MORINO
PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA
AL DETTAGLIO SU AREE
PUBBLICHE.

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 42 DEL 29.11.2006
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 52 DEL 10/11/2017
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 11 DEL 22/07/2020

TITOLO I NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti coloro che intendano svolgere attività di vendita di commercio al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dal presente regolamento e dalle norme europee, nazionali e regionali vigenti.

Le norme di cui al presente Titolo si applicano altresì, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui al [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi dati in concessione;
- in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

Il Comune di Morino è sede di mercato settimanale che si tiene presso il capoluogo e nelle frazioni di Grancia ogni martedì mentre in Rendingara la Domenica.

Il Comune, inoltre in base ad antiche tradizioni, organizza ogni anno le seguenti fiere che hanno luogo in giorni stabiliti e precisamente:

- 1) Feste patronali, Madonna del Buon Consiglio, 24 e 25 Aprile (Morino).
- 2) Festa patronale S. Ermete, 9 Luglio (Rendingara)
- 3) Festeggiamenti estivi di Rendingara per i giorni 18-20-22-24 agosto
- 4) Feste Patronali, S.Maria Della Stella, 15 e 16 Agosto (Grancia)

5) Feste Patronali, S.Rocco, 7 e 8 Settembre (Morino)

6) Sagra della castagna, ottobre

Durante tali manifestazioni è consentito il commercio al dettaglio su aree pubbliche, secondo le definizioni di cui all'art. 85 della legge regionale 23/2018 a mezzo posteggi dati in concessione o assegnati temporaneamente agli spuntisti.

Al di fuori dei succitati casi è consentito altresì il commercio al dettaglio su qualsiasi area pubblica, purchè in forma itinerante e nel rispetto degli orari e modalità stabiliti nel presente regolamento.

In ogni caso, l'esercizio dell'attività commerciale è subordinata al rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'[articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

ARTICOLO 3 – AUTORIZZAZIONE

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'[articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'[articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010](#). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. La concessione del posteggio ha durata di anni 12

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA ed è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

In caso di attività abusive si disporrà la confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'[articolo 29, comma 1, del d.lgs. 114/1998](#). Le merci confiscate saranno devolute a fini assistenziali o di beneficenza.

TITOLO II
NORME SULL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ARTICOLO 4 – MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE.

L'esercizio dell'attività in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità nel presente regolamento.

L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010, nonché alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 consente anche: l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; l'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato; la partecipazione alle fiere. Ogni titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferito alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria

ART. 5 - ORARI ED AREE DI SOSTA.

L'operatore commerciale itinerante, sia concessionario di posteggio, ovvero spuntista è tenuto ad osservare il seguente orario:

- periodo invernale, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- periodo estivo, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

L'attività di vendita in forma itinerante sul territorio comunale resta vietata nel giorno di mercato settimanale e durante le fiere il cui calendario è stabilito nell'art. 2 del presente regolamento.

L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco;

L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie, con mezzi mobili e soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a sessanta minuti, con divieto assoluto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote e con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri decorso detto periodo di sosta. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a

meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

ART. 6 – VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI

Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare al mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

I posteggi riservati, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori che ne facciano richiesta

TITOLO III DEL MERCATO

ARTICOLO 7– GESTIONE TRAFFICO

All'interno delle aree mercatali, nei giorni e negli orari previsti per il mercato nonché in occasione di fiere è vietato il transito e la sosta a tutti gli autoveicoli ad eccezione di quelli dei commercianti. Quest'ultimi dovranno sostare all'interno degli spazi assegnati; in caso di mezzi di dimensioni eccedenti lo spazio assegnato, dovranno essere parcheggiati all'esterno dell'area mercatale negli spazi di sosta consentiti

ARTICOLO 8 – CALENDARIO- OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E SANZIONI.

Il mercato ha luogo tutti i martedì in Morino e Grancia mentre la Domenica in Rendinara, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Gli operatori entro le ore 8,15 (ora legale) e le ore 8,30 (ora solare) devono installare il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è consentita l'installazione prima delle ore 7,00 e/o lo sgombero del posteggio prima delle ore 13,00 se non per gravi intemperie o nei casi di comprovata necessità.

Inoltre, gli operatori commerciali, sia concessionari di posteggio che spuntisti, hanno l'obbligo:

- 1) di esporre i banchi, le attrezzature ed i mezzi nei limiti dello spazio loro riservato;
- 2) di non occupare abusivamente gli spazi dell'area mercatale ed in particolare i passi carrabili, diversi dall'area di posteggio loro assegnata;
- 3) di non ostruire l'ingresso delle abitazioni, dei negozi e delle loro vetrine o esposizioni;
- 4) di provvedere entro le ore 14,30 di ogni giornata di mercato al completamento delle operazioni di sgombero del posteggio loro assegnato;
- 5) di non abbandonare qualsiasi tipologia di rifiuto nell'area di posteggio e/o nelle immediate adiacenze;

6) di allontanare e collocare a loro spese e cura i rifiuti prodotti, nell'area di stoccaggio che sarà indicata loro dagli addetti la Polizia Locale

Ai contravventori, previa contestazione, sarà irrogata una ammenda da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 100,00, aumentata del 50% dopo tre violazioni, salvo l'irrogazione della sanzione della revoca della concessione del posteggio nei casi di grave e reiterata violazione dei suddetti obblighi e degli ordini imposti legittimamente dalla Polizia Locale.

ARTICOLO 9 – CONFERMA E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

L'area mercatale ricade nell'area circoscritta nella cartografia in scala 1:2000, allegata alla delibera del Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento e cioè:

- 1) Morino - Via S.Maria dall'incrocio con via Tufella fino all'incrocio con via Aquila e via Veneto.
- 2) Grancia – P.zza S. Antonio, Via della Vittoria (spazio adiacente incrocio via Cavour)
- 3) Rendinara – Via e piazza Belvedere.

La superficie dei posteggi, il numero complessivo e l'esatta delimitazione saranno individuati con atto deliberativo a parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 10 – ASSEGNAZIONE AGLI SPUNTISTI DI POSTEGGI LIBERI

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 8, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata anche se il posteggio loro assegnato è agevolmente raggiungibile con mezzi e attrezzature, senza diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolino di spunta" tenuto dall'Ufficio di Polizia locale del Comune.

Lo spuntista, legittimato ad esercitare il commercio su aree pubbliche, prima di inserirsi nel posto rimasto libero, deve rivolgersi all'Ufficio di Polizia locale per l'assegnazione del posteggio medesimo. In seguito, un incaricato del servizio provvederà alla riscossione del relativo canone dovuto.

L'Assegnazione temporanea avviene prioritariamente in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche che vantano il più alto numero di presenze sul mercato, quale sia la loro residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica.

ARTICOLO 10bis – HOBBISTI

Sono denominati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), senza i regimi amministrativi di cui all'articolo 83, comma 2 della legge regionale 31 luglio 2018 n° 23 s.m.i..

Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) dello stesso legge regionale.

Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia.

Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Abruzzo per i residenti in altra regione.

Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.

Non è consentita la partecipazione degli hobbisti ai mercati settimanali.

In caso di organizzazioni di manifestazioni aperte agli hobbisti, prima dell'assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi, anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo spetta al Comune.

Gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.

Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

Il Comune è tenuto a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo, annualmente, alla competente struttura regionale.

E' responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza titolo abilitativo.

TITOLO IV

NORME COMUNI ALL'ATTIVITA' DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE E SU POSTEGGIO

ARTICOLO 11 CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore. La Carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, ovvero tramite i

Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 16 della legge regionale 23/2018. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.

L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato dell'Abruzzo, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), da allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.

Il Comune verifica annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti.

Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cessionario. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.

ARTICOLO 11bis – CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

Fermo restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale il cessionario subentra nell'autorizzazione; il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione del subingresso al Comune, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegando l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.

La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo, l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.

Nel caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.

Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.

Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune che provvede alle necessarie annotazioni.

Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati agli imprenditori agricoli l'autorizzazione ed il posteggio sono reinterstati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società

ARTICOLO 12 – NORME IGIENICO SANITARIE.

L'esercizio delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali a tutela delle esigenze igienico-sanitarie, alla legge regionale 23/2018 alle cui norme il presente regolamento fa rinvio, unitamente alla normativa nazionale ed ai provvedimenti dell'Autorità Sanitaria Centrale e Locale, in materia, vigenti.

Qualora l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari sia esercitata mediante veicoli, essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con i veicoli aventi le caratteristiche ed i criteri previsti con apposita ordinanza dal Ministero della Sanità.

ARTICOLO 13 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

All'assegnazione dei posteggi nei casi:

- di nuova istituzione dei mercati;
- di ampliamento del mercato esistente;
- di disponibilità di posteggi resisi vacanti;

il Comune provvede a mezzo bando contenente il numero dei posti messi a concorso, pubblicato ai sensi dell'art. 97 della legge regionale 23/2018

Nel caso di ristrutturazione o spostamento del mercato, i posteggi, inoltre, sono assegnati sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formata in base:

- anzianità di presenza su base annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
- anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita

Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente.

Infine nel caso di nuova istituzione, il 50% è riservato agli spuntisti con il maggior numero di presenze nel mercato negli ultimi cinque anni;

ARTICOLO 14 – DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

L'autorizzazione o la concessione di posteggio è revocata:

- Per violazione agli obblighi di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- Nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza.
- Nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
- Mancato versamento della tariffa dovuta di cui all'art. 18 del presente regolamento.
- L'autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione, l'interessato non abbia regolato la propria posizione ai sensi dell'art. 11.

TITOLO V

POSTEGGIO IN OCCASIONI DI FIERE- MERCATO O SAGRE O ALTRE RIUNIONI STRAORDINARIE

ARTICOLO 15 – NORME CONCERNENTI LE FIERE

Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune di Morino abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari eventi o ricorrenze.

Quanto alle modalità di compilazione delle domande di partecipazione da parte degli operatori, alla formulazione delle graduatorie delle concessioni di posteggio, nonché alle esigenze di trasparenza amministrativa, il presente regolamento fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 23/2018.

ARTICOLO 16 CALENDARIO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

Il calendario delle fiere che si tengono nel Comune è fissato dal precedente articolo 2.

L'orario di apertura ed il termine delle operazioni di vendita sono gli stessi del mercato settimanale di cui all'art. 8 del presente regolamento. Il posteggio non occupato dal titolare entro l'orario di apertura è assegnato ai soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze.

ARTICOLO 17 – LOCALIZZAZIONE

L'area pubblica che ospita le fiere suddette coincide con quella del mercato settimanale per la zona . Il comune può individuare ulteriori aree qualora si ravvisi la necessità di utilizzare l'area destinata al mercato per attività diverse connesse alle manifestazioni

ARTICOLO 18 – TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E CANONE DI POSTEGGIO.

Le concessioni sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nelle misure stabilite dai canoni di concessione determinati con delibera di Giunta comunale.

Il canone di posteggio è deliberato dalla Giunta comunale, in conformità agli indirizzi emanati dalla Regione.

Il canone sarà distinto in relazione alle concessioni pluriennali ed alle concessioni temporanee. Per le prime il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 Dicembre dell'anno precedente, per le seconde, al momento della concessione.

Nel caso di fiere i pagamenti dovranno essere effettuati entro il giorno di svolgimento della fiera.

Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere, sagre e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alla tariffa ordinaria massima di cui all'art. 45 comma 2 Lett. a del D.Lgs. 507/ 1993.

ARTICOLO 18 bis– SANZIONI.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste al Titolo X del d.lgs. 114/1998.

La mancanza del tesserino di cui all'articolo 10 bis o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo , o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi di vigilanza, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento.

A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall'articolo 93 della legge regionale 23/2018, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro duemila, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 93, comma 4 della L.r. 23/2018, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro cinquecento. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'articolo 93 della L.r. 23/2018, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro seicento a euro tremila. In tale caso il Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione è sospesa per due mesi. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 94, comma 1, lettera d). L'autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui al comma 5, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 19 – CESSAZIONE ED ABROGAZIONE DI NORME.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia nel territorio del Comune, tutte le disposizioni regolamentari eventualmente adottate precedentemente in materia di commercio sulle aree pubbliche.

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI

I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche del Comune di Morino, sono sottoposti al presente regolamento, alle disposizioni contenute dal titolo x del Decreto Lgs. n° 114/1998 e dalla L.R. n° 23/2018 cui si fa rinvio per quanto non previsto espressamente nel presente atto regolamentare.

ARTICOLO 21 – PUBBLICITA' – ENTRATA IN VIGORE.

Copia del presente regolamento, a norma della legge n° 241 del 7 Agosto 1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Polizia locale, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento, inoltre, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo trascorsi quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione consiliare e sarà inserito nella raccolta dei regolamenti del Comune di Morino.

Copia del presente regolamento viene inserita nella raccolta degli atti e dei regolamenti del Comune unitamente al deposito di ulteriore esemplare presso l'Ufficio di Polizia locale a disposizione dei cittadini e degli operatori di mercato.



Area mercatale Grancia



Area mercatale Rendinara

